

(SCHEMA) ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.

L'anno _____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso la sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord a Medolla (prov. MO) in piazza Garibaldi n. 1, con il presente Accordo di Contitolarità da valersi per ogni conseguente effetto di Legge

TRA

- il COMUNE DI CAMPOSANTO (codice fiscale 82000370369) con sede a Camposanto (MO) in via Baracca n.11, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ZANIBONI Monja, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (codice fiscale 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO) in Piazza della Repubblica n. 19, rappresentato dal Sindaco pro-tempore PRANDINI Luca, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI MEDOLLA (codice fiscale 00263540361) con sede a Medolla (MO) in Piazza Garibaldi n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore CALCIOLARI Alberto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI MIRANDOLA (codice fiscale 00270570369) con sede a Mirandola (MO) in via Giolitti n. 22, rappresentato dal Sindaco pro-tempore GRECO Alberto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (codice fiscale 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro (MO) in via Mazzini n. 13, rappresentato dal Sindaco pro-tempore GOLDONI Michele, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI SAN POSSIDONIO (codice fiscale 00221750367) con sede a San Possidonio (MO) in via Martiri della Libertà n. 14, rappresentato dal Sindaco pro-tempore CASARI Carlo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- il COMUNE DI SAN PROSPERO (codice fiscale 82002070363) con sede a San Prospero (MO) in via Pace n. 2, rappresentato dal Sindaco pro-tempore BORGHI Sauro, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

- l'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale 91019940369) con sede a Medolla (MO) in Piazza Garibaldi n. 1, rappresentata dal Presidente pro-tempore PRANDINI Luca, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente Accordo;

di seguito, per brevità, i Contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le “Parti” o i “Contitolari”.

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo Statuto dell’Unione allegato all’atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267 del 18/08/2010, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della Legge n. 131 del 5 giugno 2003;
- che con rispettive deliberazioni dei Consigli comunali di Camposanto (delibera n. 51/2010), Concordia sulla Secchia (delibera n. 68/2010), Medolla (delibera n. 31/2010), Mirandola (delibera n. 229/2010), San Felice sul Panaro (delibera n. 76/2010), San Possidonio (delibera n. 65/2010) e San Prospero (delibera n. 38/2010) e deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 83 del 30/11/2010 è stato approvato lo schema di Convenzione per il trasferimento da parte dei suddetti Comuni all’Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni di polizia amministrativa di cui alla Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24 e per la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
- che suddetta Convenzione è stata stipulata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 23/03/2017 con rep. n. 807;
- che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dal 25 maggio 2018, che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e che abroga le direttive 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- che l’espletamento delle funzioni di polizia amministrativa in capo al Corpo Intercomunale di Polizia Locale comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4 comma 1 del summenzionato Regolamento UE/2016/679;
- che la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il trattamento in questione;
- che le responsabilità del Titolare del trattamento sono normate all’art. 24 del Regolamento UE/2016/679 rubricato “Responsabilità del Titolare del trattamento” stando al quale *“Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento...”*;
- che i sopracitati Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra, sono da ritenersi contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE/2016/679 rubricato “Contitolari del trattamento” in base al quale è previsto che *“Allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento...”*;
- che, ai sensi del sopracitato art. 26 del Regolamento UE/2016/679, i Contitolari del trattamento devono determinare in modo trasparente, mediante un “accordo interno”, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti

dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione agli interessati delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in oggetto e che a tal fine diviene opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;

- che con sottoelencate deliberazioni di Giunta, i Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno approvato l'Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali di cui sopra, approvandone al contempo il relativo schema:

<u>ENTE</u>	<u>DELIBERAZIONE DI GIUNTA</u>
Camposanto	n. ____ del _____
Concordia sulla Secchia	n. ____ del _____
Medolla	n. ____ del _____
Mirandola	n. ____ del _____
San Felice sul Panaro	n. ____ del _____
San Possidonio	n. ____ del _____
San Prospero	n. ____ del _____
Unione Comuni Modenesi Area Nord	n. ____ del _____

- che, pertanto, con il presente Accordo i Contitolari del trattamento intendono, dunque, instaurare tra loro un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle funzioni previste dalla Convenzione sottoscritta in data 23/03/2017 con rep. n. 807 e, conseguentemente, determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento medesimo, ancorché disciplinare i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati, come disposto dal sopracitato art. 26 del Regolamento UE/2016/679;

- che, nell'ambito delle rispettive responsabilità, come determinate dal presente Accordo, ciascun Contitolare dovrà in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta, approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso

tra le "Parti", come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le sottoscritte Parti determinano le rispettive responsabilità in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento UE/2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le sottoscritte Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

2. La contitolarità è riferita al trattamento di tutti i dati personali relativi all'adempimento delle funzioni previste dalla Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 23/03/2017 con rep. n. 807, sia di quelli già presenti in tutti gli archivi cartacei e informatizzati, sia di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Regolamento UE/2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

Art. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE/2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali, relativi all'adempimento delle funzioni previste dalla Convenzione succitata all'art. 1 comma 2, presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti, ancorché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 sarà redatta e fornita dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, la quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento con i Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero.

4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Regolamento UE/2016/679, evocando ciascun Contitolare, indipendentemente dagli altri, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

5. I Contitolari del trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nei rapporti interni tra i Contitolari, il danno è ripartito sulla base delle responsabilità imputabili a ciascuno dei Contitolari; pertanto, ogni Contitolare potrà dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento e soltanto in un momento successivo, il Contitolare di cui sopra potrà esercitare l'azione di regresso rivalendosi sugli altri Contitolari.

6. Altresì i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno resi a carico di tutti i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore: in modo analogo al comma 5 di cui sopra, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato, potrà esercitare l'azione di regresso rivalendosi sugli altri Contitolari.

7. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento UE/2016/679, le Parti si impegnano a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

8. Con il presente Accordo, i Contitolari del trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale punto di contatto per gli interessati.

Art. 3 - SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITA'

1. Ciascun Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato.

2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 4 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Regolamento UE/2016/679, ciascun Contitolare del trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito, e verificarne regolarmente il rispetto.
2. I Contitolari del trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Art. 5 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
2. L'invalidità, anche parziale, di una o più clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
